



**SETTORE II: “Ragioneria, finanze, economato,
tributi, personale-parte economica, patrimonio e
cassa”**

Piazza Cavour - 19015 Levanto

affarifinanziari@comune.levanto.sp.it
tributi.levanto@anutel.it



IT10/0722

ORDINANZA n. 52

**Oggetto: ORDINANZA SULLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
BALNEARI, ELIOTERAPICHE E SALSOIODICHE ANNO 2020**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **maggio**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ASSUNTO il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 ad oggetto “Modifiche del sistema penale”;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, ad oggetto “Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione”;

VISTA la Legge 25 agosto 1991, n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche”;

VISTO il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto “Determinazione delle modalità di trasmissione e pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione”;

VISTA la L. 5 febbraio 1992, n. 104 ad oggetto “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO il D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ad oggetto “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”;

VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112, ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ad oggetto “Riforma della disciplina del settore del Commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59”;

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ad oggetto “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della L. 25 giugno 1999 n. 205”;

VISTA la Legge Regionale 13/1999 come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 01/2002;

VISTO il piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 – parte II del 2 maggio 2002;

VISTA la legge regionale 4 luglio 2008, n.22 “ Modifiche ed integrazione alla legge 28 aprile 1999, n.13 - Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, rinascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti ”;

VISTA l’Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di La Spezia;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2009, n.67 “Modifiche ed integrazione alla legge 28 aprile 1999, n.13 - Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, rinascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti” e proroga durata delle concessioni demaniali marittime;

VISTA la legge 26 febbraio 2010, n.25 “ conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

VISTA il decreto legislativo 28 maggio 2010, n.85 “ Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n.42;

CONSIDERATO il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;

CONSIDERATO che il Comune di Levanto, in ottemperanza delle disposizioni normative sopraccitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

RITENUTO di dover disciplinare le attività balneari lungo il litorale di giurisdizione;

VISTO l’art. 1 comma 251 lettera e) della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

VISTE le nuove “*Linee Guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate*” approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 15.02.2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 423 del 27.03.2015 ad oggetto “ Modifiche alle Linee Guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle SLA approvate con DGR 156/2013 come modificate dalla DGR 1057/2013”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 424 del 27.03.2015 ad oggetto “ Modifiche alle Linee Guida per spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari approvate con DGR 512/2014.

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4.

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020.

VISTO il decreto Presidente Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020.

VISTO il decreto legge 16 marzo 2020, n.33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020.

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020.

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020.

VISTO il DPCM 26 aprile 2020;

visto il Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n.2269/2020 ad oggetto “Modifica DD 1959/2020 posticipo inizio stagione balneare 2020 e COVID 19”;

VISTE E RICHIAMATE le ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Liguria:

- n. 30/2020 in data 17 maggio 2020 e le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed adottate con lo stesso atto per il territorio ligure.
- n. 32/2020 in data 20 maggio 2020 ad oggetto “ Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 maggio 2020”;
- n. 33/2020 in data 22 maggio 2020 ad oggetto “ Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 maggio 2020”;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 422 del 22.05.2020 ad oggetto “ Disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per stanilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere limitatamente alla stagione balneare 2020”;

- n. 423 del 22.05.2020 ad oggetto “ Linee Guida per modalità di accesso e gestione alle spiagge libere per la stagione balneare 2020”;

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali con cui sono state disposte, modificate e prorogate misure ad integrazione dei provvedimenti adottati per garantire la salute pubblica sul territorio comunale;

VISTA E RICHIAMATA l’Ordinanza balneare del Comune di Levanto n. 31 del 15.04.2019;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento restano salve le disposizioni delle normative vigenti in materia, nonché eventuali e future nuove specifiche disposizioni in materia;

EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA SULLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ BALNEARI, ELIOTERICHE E SALSOIODICHE PER L’ANNO 2020

ART.1 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

La stagione balneare inizia il 3 giugno e termina il 30 settembre. Gli stabilimenti balneari, le spiagge libere attrezzate e le spiagge asservite a strutture ricettive devono necessariamente essere aperte e funzionanti nel periodo compreso tra il **15 giugno** ed il **15 settembre**, precisando che con l’apertura della struttura balneare i titolari dovranno attenersi a quanto disposto dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dalla capitaneria di porto di La Spezia.

Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire al pubblico il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

dalla data di apertura e sino al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;

dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

ART. 2 - ESPOSIZIONE ORDINANZA E CARTELLONISTICA INFORMATIVA

In tutte le aree del demanio marittimo ed in quelle ad esse collegate, ove si svolgono attività balneari (stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza e adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.

ART. 3 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’USO DELLE SPIAGGE

Sulle spiagge, salvo quanto già previsto nell'ordinanza 31/2019 nonché dalle altre norme di legge e regolamenti, al fine di evitare assembramenti di persone, **è vietato**:

- a) praticare, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, compreso lo specchio acqueo antistante l'arenile, attività ludico-sportive **di gruppo** che possono dar luogo ad assembramenti. Sono consentiti esclusivamente sport individuali in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) purché vengano rispettate le misure di distanziamento interpersonale;
- b) installare giochi e/o attrezzature per bambini;
- c) organizzare manifestazioni che possano creare assembramenti

ART.4 - DISCIPLINA DELLE AREE E DELLE STRUTTURE BALNEARI IN CONCESSIONE (stabilimenti / spiagge asservite / spiagge libere attrezzate)OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI/GESTORI

I concessionari/gestori dovranno:

predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;

- a) far accompagnare i clienti all'ombrellone da personale adeguatamente preparato che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare;
- c) rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti della struttura balneare;
- d) privilegiare l'accesso alle strutture balneari tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14gg;
- e) impedire l'accesso alle persone con temperatura corporea > 37,5 °C qualora il concessionario/gestore decida di effettuare tale rilevamento all'ingresso;
- f) il personale presente alla postazione dedicata alla **cassa** dovrà indossare la mascherina ed avere a disposizione gel igienizzante per le mani; tale obbligo può essere derogato solo se la postazione è dotata di barriera fisica;
- g) favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;
- h) riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso alla struttura in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone ed assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Se possibile dovranno essere organizzati percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
- i) assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo);

- j) garantire una distanza di almeno 1,5 m. tra le attrezzature da spiaggia (lettini/sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone;
- k) effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto;
- l) effettuare la disinfezione delle attrezzature, come ad esempio lettini, sedie a sdraio, ombrelloni, etc., ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata;
- m) nelle strutture dotate di esercizio pubblico di somministrazione, dovranno essere osservate anche le specifiche ulteriori linee di indirizzo ministeriali e/o regionali vigenti;

ART. 5 - DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE

A partire dal 30 maggio 2020 nelle spiagge libere verrà posizionata idonea cartellonistica, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, atta a fornire una adeguata informazione sulle misure di prevenzione e sulle prescrizioni.

I fruitori dovranno:

- mantenere un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² circa per ogni postazione.
- in mancanza di sistemi di ombreggio, garantire una distanza di almeno 1,5 mt. tra gli asciugamani e/o le attrezzature da spiaggia (lettini/sedie a sdraio)

Durante la stagione balneare l'Amministrazione comunale potrà adottare eventuali altre soluzioni di gestione delle spiagge libere, anche attraverso la regolamentazione degli accessi.

ART. 6 - MISURE PER L'ALLESTIMENTO E LA DISTRIBUZIONE DELLE ATTREZZATURE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

Le attività di seguito elencate sono consentite nel rispetto del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e relative Linee Guida, nonché dell'Ordinanza n. 32 del 20 maggio 2020 del Presidente della Regione Liguria;

1. il concessionario, previa comunicazione al Comune ed alla Autorità Marittima competente per territorio, potrà montare anche solo parzialmente le strutture dell'impianto di balneazione quali locale bar, le cabine, i depositi e gli spazi per le attività sportive; tali spazi potranno essere utilizzati per la posa di attrezzature di spiaggia e/o per la posa di sedie e tavolini a servizio della ristorazione; tali allestimenti devono rispettare le Linee Guida

- nazionali, confermate nella citata Ordinanza n. 32/2020 del Presidente della Regione Liguria;
2. il concessionario, previa comunicazione al Comune ed alla Autorità Marittima competente per territorio, potrà sostituire nell'arco della giornata le attrezzature di spiaggia con sedie e tavolini a servizio della ristorazione;
 3. il Comune, previa autorizzazione ambientale ex art.109 del D. Lgs. n. 152/2006 e sm. e i. e rilascio di concessione demaniale marittima, potrà concedere utilizzazioni temporanee per zattere galleggianti nella zona riservata alla balneazione, da utilizzare come solarium;
 4. i concessionari, per garantire il mantenimento delle condizioni di pulizia ed igiene messe in atto all'interno dello stabilimento balneare, potranno chiudere nelle ore notturne l'accesso all'area oggetto di concessione;
 5. nel caso eccezionale che l'impianto balneare rimanga chiuso dovrà esserne data comunicazione al Comune ed all'Autorità marittima competente per territorio. In via eccezionale il concessionario, mantenendo tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, non incorrerà in quanto previsto dall'art. 47 del Codice della Navigazione (Decadenza della concessione). La spiaggia in concessione sarà utilizzabile come spiaggia libera ed il concessionario dovrà garantire per tutta la stagione balneare la pulizia giornaliera. Ai fini della sicurezza della balneazione il concessionario si dovrà attenere alle disposizioni che verranno date dall'Autorità marittima.
 6. Ferme restando tutte le altre disposizioni già richiamate nell'ordinanza balneare n. 31/2019, per la sola stagione balneare 2020, al fine di poter meglio gestire il distanziamento sociale e garantire un miglior controllo dell'affollamento nelle spiagge libere attrezzate, in deroga all'art.11 ter della legge regionale 28.04.1999 n. 13 e ss.mm.ii. ed alla DGR n. 512 del 21.05.2004, il comune autorizza il gestore ad occupare con le sue attrezzature da spiaggia il 70% del fronte mare e dell'area in concessione, anziché il 50% ;

ART. 7 - UTILIZZO DELLA FASCIA DI LIBERO TRANSITO

1. La fascia di libero transito deve essere lasciata libera da ogni attrezzatura o oggetto, compresi indumenti e asciugamani;
2. nella fascia di libero transito non è ammesso sedersi, sdraiarsi o qualsiasi tipo di sosta;
3. se non per esigenze legate alla sicurezza non è consentito l'accesso da mare sulla battigia in una zona diversa da quella di partenza o di alaggio;
4. il concessionario, al fine di controllare gli ingressi allo stabilimento balneare o alla spiaggia libera attrezzata, potrà delimitare, con paletti e corde, la propria concessione parallelamente alla battigia.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza integra e sostituisce per l'anno 2020 e solo per le parti in contrasto, la precedente n. 31 del 15.04.2019 ed entra in vigore dalla data di adozione.
2. I concessionari/gestori e gli utenti in genere sono tenuti alla rigorosa osservanza della presente disciplina e di quella contenuta nell'ordinanza di sicurezza balneare emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo.
3. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie in via amministrativa o penale, ai sensi del Codice della Navigazione e delle altre vigenti norme.
4. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.
5. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Levanto, trasmessa alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine ed agli Uffici Marittimi competenti per territorio per la pubblicazione, nonché divulgata con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ai fini della massima diffusione.

Levanto, 28-05-2020.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE II FINANZE TRIBUTI
PATRIMONIO
(Dott.ssa BARBARA MOGGIA)**